

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2018
389/2018/R/GAS

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1028^a riunione del 19 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/GAS, come da ultimo modificata e integrata con la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS;

- il Testo integrato morosità gas, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS.
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la comunicazione del 3 luglio 2018 (protocollo Autorità 20437 del 4 luglio 2018) trasmessa all’Autorità dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: nota del 3 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 42, della RTDG, dispone che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) quantifichi i saldi perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale;
- l’articolo 43, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini della quantificazione degli importi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale sia ricompresa la componente $DEF_{t,c}$, assunta con segno negativo, che rappresenta l’ammontare equivalente ai ricavi relativi all’anno t , derivanti dall’applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l’impresa non abbia portato ad esito la disalimentazione fisica, di cui al comma 40.2, del TIVG, nei termini previsti dal medesimo comma, determinato ai sensi dell’articolo 43 del TIVG;
- l’articolo 46, della RTDG, indica le modalità e le tempistiche relative al processo di quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 513/2017/R/GAS ha previsto che, nelle more della definizione delle modalità implementative da parte della CSEA dei meccanismi di calcolo della componente $DEF_{t,c}$ di cui all’articolo 43, comma 1 della RTDG, la disciplina afferente al processo di trasmissione e gestione delle istanze descritta nella medesima deliberazione 513/2017/R/GAS venga applicata a regime a partire dalle istanze riferite al periodo gennaio–dicembre 2017.
- con nota del 3 luglio 2018, la CSEA ha comunicato, alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità, che le operazioni di aggiornamento informatico relative alla modifica dei meccanismi di calcolo della componente $DEF_{t,c}$ di cui al precedente punto si concluderanno entro il 31 luglio 2018;
- con la medesima nota del 3 luglio 2018 la CSEA ha segnalato l’esigenza di posticipare i termini di scadenza di cui all’articolo 46 della RTDG, in modo da renderli compatibili con le operazioni di aggiornamento informatico di cui al punto precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- differire i termini di cui all'articolo 46 della RTDG, con esclusivo riferimento al processo di quantificazione degli ammontari di perequazione per l'anno 2017, assumendo:
 - la data del 30 settembre 2018 in luogo della data del 31 luglio 2018 quale termine per la messa a disposizione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione da parte delle imprese distributrici, in particolare con riferimento all'articolo 46, comma 4 della RTDG;
 - la data del 15 ottobre 2018 in luogo della data del 15 settembre 2018 e la data del 30 novembre 2018 in luogo della data del 31 ottobre 2018 rispettivamente quali termini per la comunicazione provvisoria e definitiva, alle imprese e all'Autorità, degli esiti del calcolo di perequazione, in particolare con riferimento all'articolo 46, comma 6 della RTDG;
 - la data del 15 dicembre 2018 in luogo della data del 30 novembre 2018 quale termine per il versamento alla CSEA degli importi dovuti, in particolare con riferimento all'articolo 46, comma 7 della RTDG;
 - la data del 31 dicembre 2018 in luogo della data del 15 dicembre 2018 quale termine per i versamenti da parte della CSEA, in particolare con riferimento all'articolo 46, comma 8 della RTDG;
 - la data del 31 ottobre 2018 in luogo della data del 30 settembre 2018 quale termine di scadenza per la presentazione di richieste di rettifica non soggette all'applicazione dell'indennità amministrativa, in particolare con riferimento all'articolo 46, comma 10 della RTDG

DELIBERA

1. di differire i termini di cui all'articolo 46 della RTDG, con riferimento al processo di quantificazione degli ammontari di perequazione per l'anno 2017, assumendo:
 - a. la data del 30 settembre 2018 in luogo della data del 31 luglio 2018 con riferimento all'articolo 46, comma 4 della RTDG;
 - b. la data del 15 ottobre 2018 in luogo della data del 15 settembre 2018 e la data del 30 novembre 2018 in luogo della data del 31 ottobre 2018 con riferimento all'articolo 46, comma 6 della RTDG;
 - c. la data del 15 dicembre 2018 in luogo della data del 30 novembre 2018 con riferimento all'articolo 46, comma 7 della RTDG;
 - d. la data del 31 dicembre 2018 in luogo della data del 15 dicembre 2018 con riferimento all'articolo 46, comma 8 della RTDG;
 - e. la data del 31 ottobre 2018 in luogo della data del 30 settembre 2018 con riferimento all'articolo 46, comma 10 della RTDG;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;



3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni